

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 213 DEL 11-11-2014

Oggetto: Procedimento penale n. 3068/2008 R.G. notizie di reato – n. 123/2009 R.G. Trib. definito con sentenza di assoluzione ex art. 530. 1° comma c.p.p. emessa dal Tribunale di Catania, Prima Sezione Penale – Rimborso spese legali. Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno *undici* del mese di *Novembre* presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995 n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 466 del 26 novembre 1998 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 152 del 23 giugno 1999 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste prot. n. 115263 del 21/12/2009, con la quale viene trasmessa la deliberazione della Giunta Regionale n. 464 del 13/11/2009 che esprime parere favorevole all'approvazione della delibera consortile n. 142 del 17/09/2008 concernente modifiche allo Statuto del Consorzio;

VISTI gli artt. 41 bis e ter dello Statuto Consortile ;

PREMESSO che dal mese di Agosto 2005 fino al mese di Febbraio 2008, il Dott. Santino Cantarella nato a Giarre il 28.02.1948, è stato Amministratore Provvisorio del Consorzio di Bonifica 9 Catania, giusto Decreto di nomina dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana n° 99128 del 26/07/2005;

CHE con decreto di citazione diretta del 17.11.2008, l'anzidetto Amministratore è stato imputato perché *"...nella qualità di legale rappresentante del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è stato accusato di avere abbandonato in modo incontrollato lungo il territorio del Comune di Ramacca molteplici canalette prefabbricate costituenti le vecchie reti irrigue dimesse e sostituite, costituenti in parte rifiuti speciali non pericolosi in quanto realizzate in cemento armato ed in parte rifiuti speciali pericolosi in quanto realizzate in cemento e contenenti amianto, il tutto in violazione dello statuto dell'ente che sancisce l'obbligo di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di bonifica ed irrigazione"*;

CHE il predetto giudizio si è svolto in due fasi distinte: una procedimentale, delle indagini preliminari, con lo studio della pratica di numerosi documenti e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, l'interrogatorio dell'imputato e il deposito della documentazione; l'altra processuale, con lo studio degli atti, deposito lista testi, costituzione parte civile contro l'imputato, esami dei testi dell'accusa e della difesa;

ATTESO che il giudizio in questione si è concluso, per l'imputato, con sentenza di assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. emessa dal Tribunale di Catania, Prima Sezione Penale, in data 09.12.2013, depositata il 10.03.2014, trasmessa all'intestato Ente dallo stesso Dott. Santino Cantarella ed assunta al protocollo consortile al n. 3534/2014;

VISTA la sopra citata nota assunta al protocollo consortile al n. 3534/2014, con la quale l'anzidetto il Dott. Santino Cantarella, oltre che trasmettere la sentenza, chiede all'intestato Ente il rimborso delle spese legali sostenute nel predetto procedimento, per un totale complessivo di € 28.207,72 onnicomprensivo di onorari, spese generali, C.P.A. ed I.V.A., al lordo delle ritenute erariali;

come da preavvisi di parcella di seguito specificati:

Prof. Avv. Agatino Cariola:

- Onorari	€ 9.666,00
- Spese generali 15%	<u>€ 1.449,90</u>
	€ 11.115,90
- C.P.A. 4%	<u>€ 444,64</u>
	Sommano € 11.560,54
- I.V.A. 22%	<u>€ 2.543,32</u>
	Totale € 14.103,86

Avv. Vincenzo Scudieri:

- Onorari	€ 9.666,00
- Spese generali 15%	<u>€ 1.449,90</u>
	€ 11.115,90
- C.P.A. 4%	<u>€ 444,64</u>
	Sommano € 11.560,54
- I.V.A. 22%	<u>€ 2.543,32</u>
	Totale € 14.103,86

ATTESO che, su un caso simile, con nota consortile n. 2464 del 18/07/2003 l'Ente ha, a suo tempo, richiesto all'Avv. Salvatore Giustolisi, consulente legale del Consorzio, motivato parere legale sulla sussistenza del diritto al rimborso delle spese degli oneri di difesa sostenuti dal Dott. Antonino Troja nella qualità di Commissario del Consorzio di Bonifica della Piana di Catania, nel procedimento penale n.12481/99 R.G.N.R. innanzi al Tribunale Penale di Catania;

CHE, in riscontro all'anzidetta richiesta, con nota assunta al protocollo dell'Ente in data 01/08/2003 al n. 4192, l'Avv. Salvatore Giustolisi ha risposto al quesito positivamente, ai sensi dell'art. 39 della L.R. 20/12/1980 n. 145 che testualmente recita: "ai dipendenti che, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

ATTESO che con nota consortile prot. n. 3714/2014 è stato, altresì, richiesto all'ANBI – Roma – apposito parere in merito alla richiesta di rimborso spese legali sostenute, avanzata dal Dott. Santino Cantarella per il procedimento di cui all'oggetto, in considerazione di nuove normative che regolassero la materia, stante il lungo tempo trascorso dal parere dell'Avv. Giustolisi;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

VISTA la nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 7897/2014, con la quale l'ANBI ha riscontrato la su citata richiesta, ritenendo che il Dott. Santino Cantarella abbia diritto al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento di cui in argomento, sussistendo in particolare la diretta connessione del procedimento giudiziario alla carica rivestita di rappresentante legale dell'Ente, all'epoca dei fatti, e sussistendo anche i requisiti previsti dall'art. 24 della L.R. 23/12/2000 n. 30 che può essere interpretato nel senso che la sua applicazione è estesa "a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori";

CHE la superiore normativa trova, quindi, applicazione anche nel procedimento di cui in oggetto;

RITENUTO, pertanto, che vanno rimborsate al Dott. Santino Cantarella le spese legali sostenute per la difesa in giudizio, essendo stato il procedimento definito con sentenza di assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p.,

RITENUTO altresì che occorre liquidare la somma complessiva di € 28.207,72, al Dott. Santino Cantarella, quale rimborso delle spese legali pagate ai Suoi Avvocati difensori, Prof. Avv. Agatino Cariola e Avv. Vincenzo Scudieri;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 - riformulato, adottato con delibera consortile n. 7 del 23.01.2014, approvato con D.D.G. n. 517 del 14 marzo 2014 da parte del competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea;

VISTO l'impegno di spesa assunto al n. 824 dal competente Settore Ragioneria;

DETERMINA

DI LIQUIDARE al Dott. Santino Cantarella, nato a Giarre 28.02.1948 (C.F.: CNT STN 48B28 E017I), la complessiva somma di € 28.207,72 a titolo di rimborso spese legali sostenute dallo stesso, a seguito del procedimento penale n. 3068/2008 R.G. notizie di reato – n. 123/2009 R.G. Trib., definito con sentenza di assoluzione ex art. 530 1° comma c.p.p. emessa dal Tribunale di Catania, Prima Sezione Penale e versate ai difensori di fiducia, Prof. Avv. Agatino Cariola e dell'Avv. Vincenzo Scudieri, già citati in premessa;

DI DARE MANDATO al competente settore di procedere a tutti gli atti consequenziali alla presente determina, nonché alla superiore liquidazione;

La spesa complessiva di € 28.207,72 di cui sopra farà carico al cap. 4300 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia della presente determina è stata pubblicata all'albo consorziale dal 12-11-2014
al

Catania, li

La Determina è pubblicata sul sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

Catania, li

